



COMUNE DI CONCA CASALE

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 3 ORDINANZE DEL SINDACO

TITOLO II

USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PUBBLICHE VIE

ART. 4 DEFINIZIONE DI PUBBLICHE VIE

ART. 5 DANNEGGIAMENTO DELLE STRADE

ART. 6 SIEPI E RAMI PROTESI

ART. 7 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

ART. 8 PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE

ART. 9 INGOMBRI ED OSTACOLI

ART. 10 ALBERATURE E SEGNALETICA

ART. 11 LIMITI AI TRANSITO SULLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE

DI PROPRIETA' PUBBLICA

TITOLO III

FOSSI E CANALI

ART. 12 REGIMAZIONE DELLE ACQUE

ART. 13 MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

TITOLO IV

SALVAGUARDIA DEI MANUFATTI DI INTERESSE STORICO,

ANTROPOLOGICO E PAESAGGISTICO

- ART. 14 MANUTENZIONE DEI TERRAZZAMENTI IN PIETRA A SECCO
- ART. 15 ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE DI PARTICOLARE VALORE

TITOLO V

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO

- ART. 16 DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE
- ART. 17 OLIVETI DI VECCHIO IMPIANTO
- ART. 18 ALBERI MONUMENTALI
- ART. 19 ABBRUCIAMENTO DI INCOLTI O STOPPIE

TITOLO VI

ATTIVITA' RICREATIVE ALL'ARIA APERTA

- ART. 20 PIC NIC
- ART. 21 DISTURBO DEGLI HABITAT NATURALI

TITOLO VII

COSTRUZIONI E CASE RURALI

- ART. 22 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE.....
- ART. 23 COSTRUZIONE DEI FABBRICATI RURALI E TETTOIE PER RICOVERO ANIMALI
- ART. 24 ACQUE PIOVANE E DI ALTRA NATURA
- ART. 25 IGIENE DEI FABBRICATI RURALI
- ART. 26 STALLE E CONCIMAIE
- ART. 27 TRASPORTO DEL LETAME

TITOLO VIII

DIFESA E PREVENZIONE DEL TERRITORIO.....

- ART. 28 TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI.....

TITOLO IX

TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 29 ABBANDONO DI RIFIUTI

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

ART. 31 DEROGA

ART. 32 NORME GENERALI

ART. 33 SANZIONI E VIGILANZA

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta prescrizioni al fine di curare, nell'ambito del Comune di Conca Casale, la manutenzione del territorio nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, l'uso corretto delle risorse naturali, il rispetto del patrimonio pubblico e privato.
2. Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale fatto salvo quanto previsto nel successivo art.28 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, oltre che il rispetto delle norme legislative e regolamentari di fonte statale o regionale aventi riguardo alla salvaguardia del territorio, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento nonché il puntuale rispetto delle ordinanze emanate in base ad esse.
2. Esso è svolto, in particolare, dalla Polizia Municipale. E' svolto, altresì, da ufficiali e agenti appartenenti ad altri corpi di polizia secondo le rispettive competenze.
3. Può essere svolto, inoltre, da dipendenti del Comune in possesso del decreto di guardia giurata ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. Il Servizio di polizia rurale può essere affidato, anche a titolo oneroso, sulla base di apposita convenzione preventivamente approvata dalla Giunta Comunale, a servizi di vigilanza privata anche promossa da Associazioni di volontariato, i cui operatori siano in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione in materia.
5. Il Servizio di polizia rurale è svolto in modo da assicurare il controllo periodico del territorio.

ARTICOLO 3

ORDINANZE DEL SINDACO

1. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative a carattere pecuniario laddove previste dalla legislazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, l'autorità comunale, qualora non sia previsto dalla legge un diverso e particolare procedimento, previa diffida, ordina le opportune misure a carattere ripristinatorio.
2. In caso di ulteriore inosservanza il Comune esegue l'opera a spese del responsabile e recupera le somme secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 46/99.

TITOLO II

USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PUBBLICHE VIE

ARTICOLO 4

DEFINIZIONI DI PUBBLICHE VIE

1. Ferme restando le definizioni e le classificazioni delle strade contenute all'art.2 e ss del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), ai fini del presente regolamento si intendono per pubbliche vie:

- le vie campestri o forestali, le strade sterrate, le mulattiere, i sentieri, le piste, a fondo naturale o lastricato di proprietà pubblica e loro tratti che allo stato risultino effettivamente accessibili ed utilizzate.

ARTICOLO 5

DANNEGGIAMENTO DELLE STRADE

1. Coloro che, senza specifica autorizzazione da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale, transitando con carichi eccessivi o con mezzi cingolati privi di sovrappattini, su strade comunali, asfaltate o meno, le danneggiassero, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

2. Alla stessa sanzione soggiacciono i conducenti di macchine agricole o di altri veicoli che, immettendosi dai fondi confinanti su strade di qualunque classificazione e distinzione, apportano o spargono zolle e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli stessi.

3. I trasgressori sono tenuti, altresì, al ripristino a proprie spese del fondo stradale secondo le norme di cui all'art. 211 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

ARTICOLO 6

SIEPI E RAMI PROTESI

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a mantenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le pubbliche vie.

2. Qualora, per effetto di intemperie o per altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. I trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti sono soggetti alle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

1. Ferma restando l'osservanza degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e l'applicazione delle sanzioni ivi previste, i proprietari o i possessori a qualunque titolo dei terreni confinanti le pubbliche vie comprese nelle aree pedemontane e montane del

Comune di Conca Casale e in aree coltivate, sono tenuti a conservare in buono stato manutentivo i muri a secco di contenimento dei loro terreni. Tali sostegni, ove inesistenti, possono essere realizzati in queste aree, esclusivamente attraverso la posa in opera di pietra a secco.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo dei terreni confinanti le pubbliche vie sono tenuti a farsi carico, per la loro parte, della manutenzione dei muretti a secco posti a confine con gli spazi pubblici. Tali muretti di confine, ove inesistenti, e se localizzati nelle aree pedemontane e montane del Comune di Conca Casale e comunque in aree coltivate, possono essere realizzati esclusivamente attraverso la posa in opera di pietra a secco.

3. I soggetti di cui sopra sono tenuti, inoltre, a mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in uno stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fossato o del piano viabile ovvero a provvedere alla rimozione dei materiali che, provenienti dai loro terreni, ingombrano la sede viaria o i fossati in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

4. In caso di incuria o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere le necessarie manutenzioni a spese del trasgressore.

ARTICOLO 8

PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune assume tra i propri compiti la manutenzione e il ripristino delle vie pubbliche e delle pertinenze di esse.

2. E' vietato l'utilizzo di materiali di risulta derivanti da attività di demolizione per la compattazione del fondo viario. E' parimenti vietata la rimozione dei tratti delle vie pubbliche pavimentati con ciottolati o sistemati a gradonate.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2 del presente articolo i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione in materia edilizia.

4. I trasgressori sono obbligati a svolgere le necessarie manutenzioni. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune potrà compiere le necessarie manutenzioni a spese del trasgressore.

ARTICOLO 9

INGOMBRI E OSTACOLI

1. E' vietato realizzare opere, depositi o ingombri nella sede delle strade comunali o delle pubbliche vie tali da pregiudicarne il libero transito.

E' vietato, altresì, sbarrare le pubbliche vie con filo spinato, staccionate o altro.

In caso di inottemperanza, entro il termine stabilito, il Comune provvede ad eseguire i necessari ripristini in danno dei responsabili.

ARTICOLO 10

ALBERATURE E SEGNALETICA

1. E' vietato a chiunque il taglio degli alberi piantati nella sede viaria o nelle relative pertinenze delle strade e delle pubbliche vie.

2. E' vietato, inoltre, danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale compresa la segnatura di sentieri.

3. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

ARTICOLO 11

LIMITI AL TRANSITO SULLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

1. Sulle superfici al di fuori delle vie pubbliche, siano esse boscate, o sui pascoli di proprietà pubblica o collettiva, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli dei conduttori di fondi o per ragioni di lavoro sempre previa autorizzazione.

2. Qualora a seguito del transito con mezzi motorizzati residuino solchi di considerevole profondità, il responsabile è tenuto al ripristino dello stato superficiale del terreno.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 146, co. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

TITOLO III

FOSSI E CANALI

ARTICOLO 12

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo dei terreni su quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono realizzare opere dirette ad impedire il libero deflusso delle acque.

2. I fossi realizzati per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I terreni seminativi nudi o arborati, devono essere lavorati nel senso del minor pendio.

3. Sono vietate tutte quelle opere, comprese le piantagioni, atte a restringere la sezione dei fossi e dei canali ovvero ad accelerare il deflusso delle acque.

4. nei casi di cui ai commi precedenti del presente articolo, i trasgressori sono obbligati alla immediata rimozione delle opere di cui sopra.

5. In caso di inottemperanza, entro il termine stabilito, il Comune provvede ad eseguire la remissione in pristino dello stato dei luoghi in danno dei responsabili.

ARTICOLO 13

MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo dei terreni attraversati o confinanti da canali destinati allo scolo delle acque sono tenuti a mantenerli costantemente sgombri in maniera

che in caso di piogge persistenti o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. A tale manutenzione sono obbligati in solido i proprietari o possessori frontisti ove i canali percorrano i confini tra proprietà diverse.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, inoltre, a mantenere i ponti di collegamento tra le vie e i propri fondi in modo che non possa derivarne ostacolo al libero deflusso delle acque.

3. In caso di incuria o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune può compiere dette operazioni a spese dei trasgressori.

TITOLO IV

SALVAGUARDIA DEI MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ANTROPOLOGICO E PAESAGGISTICO

ARTICOLO 14

MANUTENZIONE DEI TERRAZZAMENTI IN PIETRA A SECCO

1. E' fatto divieto di danneggiare, demolire o rimuovere in qualunque modo i muri a secco dei terrazzamenti pedemontani o parti di essi qualunque ne sia la funzione.

2. Ove per la realizzazione di interventi di natura rurale si renda necessaria la temporanea rimozione di muri a secco, previa domanda al Servizio Tecnico Urbanistico, corredata di opportuna documentazione fotografica, essa è consentita. Il soggetto autorizzato è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi non appena realizzati gli interventi di cui sopra.

3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di terreni terrazzati o delimitati con muri a secco sono tenuti a provvedere alla manutenzione di essi.

4. Sono tenuti, altresì, al rifacimento di essi qualora, danneggiati da crolli o altra causa, tali muretti non siano più in grado di regolare le acque e trattenere il terreno.

5. Ove a causa dello stato di abbandono o di incuria tali muri rappresentino causa di pericolo o di ingombro di strade o di vie pubbliche, trovano applicazione l'art. 30 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) e le sanzioni ivi previste.

ARTICOLO 15

ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE DI PARTICOLARE VALORE

1. Il Comune di Conca Casale promuove il restauro, la conservazione e la manutenzione di elementi di importanza storica, archeologica e culturale e antropologico.

2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare, demolire o rimuovere in qualunque modo gli elementi di cui al comma precedente.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 163 del D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali...), ove ne ricorrano gli estremi, in caso di inosservanza dei divieti e delle prescrizioni previste dal presente articolo, il Comune potrà compiere le operazioni necessarie a spese dei trasgressori.

TITOLO V

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO

ARTICOLO 16

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Salva l'osservanza di ogni altra norma legislativa o regolamentare in materia, è fatto obbligo ai proprietari, possessori o conduttori a qualunque titolo, di denunciare all'autorità comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi per la salute delle piante, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non è consentito il trasporto altrove di piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

ARTICOLO 17

AREE AGRICOLE DI VECCHIO IMPIANTO

1. I proprietari e i conduttori di fondi coltivati di vecchio impianto, sono obbligati, negli appezzamenti di proprietà, ad attuare pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente, allo sfalcio, anche tramite aratura, delle erbe alte ed al contenimento della vegetazione al fine di prevenire gli incendi; le operazioni smaltimento dei residui vegetali devono essere attuate in osservanza della Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 8;
2. La vegetazione arbustiva o arborea può essere lasciata in sito, qualora disti non meno di 6 metri dai confini delle proprietà adiacenti, nonché dalla viabilità presente e dal tronco di eventuali alberi di vecchio impianto.
3. E' vietato l'abbattimento di alberi monumentali, l'asportazione di parti del tronco e la potatura attuata sui rami portanti della chioma; deroghe a tale norma potranno essere autorizzate per motivi eccezionali dagli Enti competenti.

ARTICOLO 18

ALBERI MONUMENTALI

1. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale n. 48 del 6 dicembre 2005.

2. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

3. Ai trasgressori è applicata la sanzione amministrativa di all'art. 5 della legge regionale n. 48 del 6 dicembre 2005.

ARTICOLO 19

ABBRUCIAMENTO DI INCOLTI O STOPPIE

1. E' vietato bruciare sarmenti, incolti prima del 01 settembre e non oltre il 15 gennaio.

2. E' consentito bruciare stoppie solo tra il 10 ed il 30 settembre (3 Articolo coordinato con la L.R. n. 8 del 30 luglio 1998 -Norme in materia di eliminazione delle stoppie) (4 Il divieto di bruciare le stoppie prima del 15 luglio di ogni anno è fissato dall'art. 53 del T.U. in materia di pubblica sicurezza del 1932)

3. Le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in giornate prive di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione agli organi competenti da trasmettere almeno cinque giorni prima; non possono avvenire nelle immediate vicinanze di case, stalle, fienili, pagliai e simili.

4. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro del terreno interessato sia tracciata prima della bruciatura delle stoppie, una "fascia parafuoco" dalla larghezza di almeno 5 metri elevata a metri 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate.

5. Al fine di consentire alla fauna eventualmente presente sul campo delle possibilità di fuga, la bruciatura delle stoppie va effettuata partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.

6. In ogni caso i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero di persone pari a:

- due persone sino a 5 ettari;
- tre persone da 5 a 10 ettari;
- cinque persone da 10 a 20 ettari;
- una persona in più oltre i 20 ettari e per ogni 5 ettari.

7. I fuochi non possono essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

8. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

a) da € 154,00 a € 1.032,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza le più adeguate precauzioni;

b) da € 258,00 a € 1.549,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da € da 516,00 a € 3.098,00 per chi brucia le stoppie prima dei termini di legge.

9. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico a seguito di stima e verifiche ai sensi della normativa vigente.

10. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie é effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio Tesoreria - Campobasso. Per

l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie é competente il Settore Contenzioso della Giunta Regionale.

TITOLO VI

ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'ARIA APERTA

ARTICOLO 20

PIC NIC

1. l'attività di pic nic è consentita in prossimità di strade accessibili e in luoghi tali da non risultare invasive dei pascoli o degli ambienti di particolare valore naturalistico.

2. E' vietato accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti, abbandonare rifiuti, danneggiare alberi, recidere rami o comunque asportare qualunque tipo di vegetazione;

Le attività ricreative devono essere svolte col minor disturbo possibile della quiete;

ARTICOLO 21

DISTURBO DEGLI HABITAT NATURALI

1. Al di fuori della viabilità esistente non è consentito l'uso del Quad e delle moto fuoristrada, tranne che in eventuali percorsi autorizzati.

TITOLI VII

COSTRUZIONI E CASE RURALI

ARTICOLO 22

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE

Tutte le abitazioni e i fabbricati presenti sul territorio del Comune di Conca Casale, vanno tenuti in uno stato di ordine e decoro, siano esse utilizzate o in disuso.

Non si tollerano situazioni di fatiscenza e di decadenza specialmente per i fabbricati all'interno del centro urbano.

E' fatto obbligo, ai proprietari di tali immobili, provvedere al mantenimento di uno stato, per lo meno di decoro, e di pulizia delle facciate esterne di codesti immobili nonché delle aree a pertinenza degli stessi (giardini, cortili e/o garage).

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, previo avviso da parte dell' Ufficio Tecnico ai proprietari, il Comune potrà compiere le operazioni necessarie a spese dei trasgressori con una maggiorazione del 25% sulle stesse.

ARTICOLO 23

COSTRUZIONE DEI FABBRICATI RURALI E TETTOIE PER RICOVERO ANIMALI

1. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di case rurali, stalle, fabbricati rurali ed ogni altra pertinenza, si applicano le norme in materia urbanistico – edilizia ed igienico - sanitaria e del regolamento edilizio. Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danno alle strade.

2. E' consentita la costruzione di tettoie per ricovero animali esclusivamente rispettando i seguenti parametri costruttivi:

- struttura in legno conficcata nel terreno;
- copertura in legno, coppi anticati o lastre di ardesia di colore grigio scuro;
- lunghezza massima mt. 6,00;
- larghezza massima mt. 4,00;
- altezza massima mt. 1,80;

Tutte le costruzioni di cui sopra, sono soggette alle norme in materia urbanistico - ambientale e l'autorizzazione verrà rilasciata previa domanda al Servizio Tecnico Urbanistico, corredata da opportuna documentazione.

ARTICOLO 24

ACQUE PIOVANE E DI ALTRA NATURA

1. I cortili, le aie e gli orti annessi agli edifici devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e/o meteoriche. È vietato produrre stillicidi di acque su altrui fondi pubblici o privati. Gli accessi alle strade comunali, qualora posti in condizioni di forte pendenza, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento degli stessi.

ARTICOLO 25

IGIENE DEI FABBRICATI RURALI

1. Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I fienili, le stalle, le concimaie ed ogni altra pertinenza sono soggetti alle norme di igiene previste dagli artt. 218-219-223 del T.U. LL.SS. 27-7-1934 n. 1265.

ARTICOLO 26 **STALLE E CONCIMAIE**

1. Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 223 e seguenti del T.U.LL.SS. 27-7-1934 n. 1265. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua. Dovendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi posti sul nudo terreno dovranno essere, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, poste ad una distanza non inferiore di 500 metri da abitazioni corsi d'acqua, pozzi, serbatoi d'acqua e punti di abbeveraggio del bestiame e comunque in località che non diano luogo, per la loro posizione e realizzazione, a possibili infiltrazioni inquinanti le falde acquifere; le suddette concimaie, se poste in aperta campagna, devono essere a conveniente distanza da abitazioni, corsi d'acqua, pozzi, serbatoi d'acqua e punti di abbeveraggio del bestiame e comunque in località che non diano luogo, per la loro posizione e realizzazione, a possibili infiltrazioni inquinanti le falde acquifere. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima classe. In caso di inadempienza il Comune può compiere le operazioni per il ripristino ambientale a spese dei trasgressori.

ARTICOLO 27 **TRASPORTO DEL LETAME**

1. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri e/o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione. Deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strada o centri abitati. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) e in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento a falde freatiche e dovrà essere sparso e interrato nei termini di legge e comunque in rispetto delle prescrizioni di cui all'art 26 di questo regolamento.

La perdita accidentale del carico dovrà essere prontamente rimossa.

In caso di inadempienza il Comune può compiere le operazioni per il ripristino ambientale a spese dei trasgressori. I trasgressori sono tenuti, altresì, al ripristino a proprie spese del fondo stradale secondo le norme di cui all'art. 211 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

TITOLO VIII

DIFESA E PREVENZIONE DEL TERRITORIO

ARTICOLO 28

TERRENI ABBANDONATI E INCOLTI

1. In caso di terreni abbandonati, ricadenti nelle aree submontane del territorio comunale così come specificato dall'elenco allegato, i proprietari degli stessi dovranno tenerli puliti, con interventi annuali e mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi abbandonati. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo, coattivamente come meglio specificato sopra.

TITOLO IX

TUTELA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 29

ABBANDONO DI RIFIUTI

1. È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi di pubblico accesso, luoghi privati, nonché in specchi e corsi d'acqua. I rifiuti devono essere smaltiti, secondo la tipologia, negli appositi punti di raccolta e con le modalità stabilite dall'Amministrazione in funzione delle leggi vigenti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento avrà vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare. Abroga tutti i precedenti regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ARTICOLO 31

DEROGA

1. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione, non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 32

NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

ARTICOLO 33

SANZIONI E VIGILANZA

1. Salvo diverse disposizioni di legge, o specifiche sanzioni già disciplinate sopra, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, che va da € 51,65 a € 516,46, valutato di volta in volta in base alla gravità e alla tipologia di violazione.

1.bis L'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento di Polizia Rurale non può determinare l'effetto di imporre a carico di tutti i contitolari degli immobili ove la conduzione dello stesso sia riservata ad uno o più degli stessi ovvero a terzi. In tale caso, i proprietari o titolari di altro diritto reale rispondono in via solidale con gli effettivi conduttori.

2. L'osservanza delle norme del presente regolamento oltre che delle norme di legge in materia, è affidata alla Polizia Municipale, ufficiali e agenti appartenenti ad altri corpi di polizia secondo le rispettive competenze nonché a eventuali servizi di vigilanza privata autorizzati dalla Giunta Comunale, anche promossa da Associazioni di volontariato, i cui operatori siano in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione in materia, di cui all'Art.2 del presente regolamento.



COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA

ALLEGATO A

ELENCO PARTICELLE IN CUI SI APPLICA L'ART. 28 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Foglio3

3	PARTICELLE	109
3	PARTICELLE	110
3	PARTICELLE	111
3	PARTICELLE	112
3	PARTICELLE	113
3	PARTICELLE	114
3	PARTICELLE	116
3	PARTICELLE	118
3	PARTICELLE	119
3	PARTICELLE	120
3	PARTICELLE	122
3	PARTICELLE	124
3	PARTICELLE	176
3	PARTICELLE	178
3	PARTICELLE	179
3	PARTICELLE	180
3	PARTICELLE	181
3	PARTICELLE	182
3	PARTICELLE	183
3	PARTICELLE	184
3	PARTICELLE	186
3	PARTICELLE	187
3	PARTICELLE	188
3	PARTICELLE	191
3	PARTICELLE	194
3	PARTICELLE	195
3	PARTICELLE	196
3	PARTICELLE	198
3	PARTICELLE	201
3	PARTICELLE	202
3	PARTICELLE	203
3	PARTICELLE	204
3	PARTICELLE	205
3	PARTICELLE	206
3	PARTICELLE	222
3	PARTICELLE	235
3	PARTICELLE	239
3	PARTICELLE	240
3	PARTICELLE	245
3	PARTICELLE	246

Foglio4

4	PARTICELLE	87
4	PARTICELLE	144
4	PARTICELLE	146
4	PARTICELLE	147
4	PARTICELLE	148
4	PARTICELLE	149
4	PARTICELLE	150
4	PARTICELLE	151
4	PARTICELLE	152
4	PARTICELLE	153
4	PARTICELLE	154
4	PARTICELLE	155
4	PARTICELLE	156
4	PARTICELLE	157
4	PARTICELLE	158
4	PARTICELLE	159
4	PARTICELLE	160
4	PARTICELLE	161
4	PARTICELLE	166
4	PARTICELLE	167
4	PARTICELLE	168
4	PARTICELLE	169
4	PARTICELLE	170
4	PARTICELLE	171
4	PARTICELLE	172
4	PARTICELLE	173
4	PARTICELLE	174
4	PARTICELLE	175
4	PARTICELLE	176
4	PARTICELLE	177
4	PARTICELLE	178
4	PARTICELLE	179
4	PARTICELLE	180
4	PARTICELLE	188
4	PARTICELLE	230
4	PARTICELLE	231
4	PARTICELLE	232
4	PARTICELLE	233
4	PARTICELLE	236
4	PARTICELLE	237
4	PARTICELLE	238
4	PARTICELLE	239
4	PARTICELLE	240
4	PARTICELLE	241
4	PARTICELLE	242
4	PARTICELLE	243
4	PARTICELLE	244
4	PARTICELLE	247
4	PARTICELLE	248
4	PARTICELLE	249
4	PARTICELLE	250
4	PARTICELLE	251
4	PARTICELLE	255
4	PARTICELLE	256

Foglio4

4	PARTICELLE	257
4	PARTICELLE	258
4	PARTICELLE	259
4	PARTICELLE	260
4	PARTICELLE	261
4	PARTICELLE	262
4	PARTICELLE	263
4	PARTICELLE	264
4	PARTICELLE	265
4	PARTICELLE	266
4	PARTICELLE	267
4	PARTICELLE	268
4	PARTICELLE	270
4	PARTICELLE	273
4	PARTICELLE	274
4	PARTICELLE	275
4	PARTICELLE	276
4	PARTICELLE	278
4	PARTICELLE	284
4	PARTICELLE	286
4	PARTICELLE	290
4	PARTICELLE	292
4	PARTICELLE	293
4	PARTICELLE	297
4	PARTICELLE	298
4	PARTICELLE	299
4	PARTICELLE	300
4	PARTICELLE	304
4	PARTICELLE	305
4	PARTICELLE	321
4	PARTICELLE	322
4	PARTICELLE	323
4	PARTICELLE	324
4	PARTICELLE	325
4	PARTICELLE	327
4	PARTICELLE	332
4	PARTICELLE	334
4	PARTICELLE	335
4	PARTICELLE	336
4	PARTICELLE	337
4	PARTICELLE	340
4	PARTICELLE	341
4	PARTICELLE	343
4	PARTICELLE	344
4	PARTICELLE	347
4	PARTICELLE	348
4	PARTICELLE	349
4	PARTICELLE	350
4	PARTICELLE	351
4	PARTICELLE	352
4	PARTICELLE	355
4	PARTICELLE	356
4	PARTICELLE	359
4	PARTICELLE	360

Foglio4

4		PARTICELLE	363
4		PARTICELLE	364
4		PARTICELLE	366
4		PARTICELLE	367

Foglio5

5		PARTICELLE	247
5		PARTICELLE	248

Foglio8

8		PARTICELLE	7
8		PARTICELLE	9
8		PARTICELLE	10
8		PARTICELLE	11
8		PARTICELLE	12
8		PARTICELLE	13
8		PARTICELLE	14
8		PARTICELLE	20
8		PARTICELLE	51
8		PARTICELLE	57

Foglio9

9		PARTICELLE	15
9		PARTICELLE	16
9		PARTICELLE	17
9		PARTICELLE	27

TOTALE

Foglio12

12	PARTICELLE	5
12	PARTICELLE	6
12	PARTICELLE	8
12	PARTICELLE	9
12	PARTICELLE	10
12	PARTICELLE	11
12	PARTICELLE	12
12	PARTICELLE	14
12	PARTICELLE	15
12	PARTICELLE	16
12	PARTICELLE	17
12	PARTICELLE	18
12	PARTICELLE	19
12	PARTICELLE	20
12	PARTICELLE	21
12	PARTICELLE	22
12	PARTICELLE	23
12	PARTICELLE	24
12	PARTICELLE	25
12	PARTICELLE	26
12	PARTICELLE	27
12	PARTICELLE	28
12	PARTICELLE	29
12	PARTICELLE	30
12	PARTICELLE	31
12	PARTICELLE	32
12	PARTICELLE	33
12	PARTICELLE	35
12	PARTICELLE	36
12	PARTICELLE	41
12	PARTICELLE	42
12	PARTICELLE	43
12	PARTICELLE	44
12	PARTICELLE	45
12	PARTICELLE	46
12	PARTICELLE	47
12	PARTICELLE	48
12	PARTICELLE	49
12	PARTICELLE	50
12	PARTICELLE	51
12	PARTICELLE	59
12	PARTICELLE	64
12	PARTICELLE	67
12	PARTICELLE	68
12	PARTICELLE	69
12	PARTICELLE	70
12	PARTICELLE	71
12	PARTICELLE	72
12	PARTICELLE	73
12	PARTICELLE	74
12	PARTICELLE	75
12	PARTICELLE	76
12	PARTICELLE	77
12	PARTICELLE	78

Foglio12

12	PARTICELLE	79
12	PARTICELLE	80
12	PARTICELLE	83
12	PARTICELLE	84
12	PARTICELLE	85
12	PARTICELLE	86
12	PARTICELLE	87
12	PARTICELLE	88
12	PARTICELLE	89
12	PARTICELLE	90
12	PARTICELLE	91
12	PARTICELLE	92
12	PARTICELLE	93
12	PARTICELLE	94
12	PARTICELLE	95
12	PARTICELLE	96
12	PARTICELLE	97
12	PARTICELLE	98
12	PARTICELLE	99
12	PARTICELLE	100
12	PARTICELLE	101
12	PARTICELLE	102
12	PARTICELLE	103
12	PARTICELLE	105
12	PARTICELLE	106
12	PARTICELLE	108
12	PARTICELLE	120
12	PARTICELLE	121
12	PARTICELLE	122
12	PARTICELLE	123
12	PARTICELLE	124
12	PARTICELLE	125
12	PARTICELLE	126
12	PARTICELLE	127
12	PARTICELLE	128
12	PARTICELLE	129
12	PARTICELLE	130
12	PARTICELLE	131
12	PARTICELLE	132
12	PARTICELLE	133
12	PARTICELLE	134
12	PARTICELLE	135
12	PARTICELLE	136
12	PARTICELLE	137
12	PARTICELLE	138
12	PARTICELLE	139
12	PARTICELLE	140
12	PARTICELLE	141
12	PARTICELLE	143
12	PARTICELLE	144
12	PARTICELLE	145
12	PARTICELLE	147
12	PARTICELLE	148
12	PARTICELLE	149

Foglio12

12	PARTICELLE	150
12	PARTICELLE	151
12	PARTICELLE	152
12	PARTICELLE	153
12	PARTICELLE	154
12	PARTICELLE	155
12	PARTICELLE	156
12	PARTICELLE	157
12	PARTICELLE	158
12	PARTICELLE	159
12	PARTICELLE	160
12	PARTICELLE	161
12	PARTICELLE	162
12	PARTICELLE	163
12	PARTICELLE	164
12	PARTICELLE	165
12	PARTICELLE	166
12	PARTICELLE	167
12	PARTICELLE	168
12	PARTICELLE	169
12	PARTICELLE	170
12	PARTICELLE	171
12	PARTICELLE	172
12	PARTICELLE	173
12	PARTICELLE	174
12	PARTICELLE	175
12	PARTICELLE	176
12	PARTICELLE	177
12	PARTICELLE	178
12	PARTICELLE	179
12	PARTICELLE	180
12	PARTICELLE	181
12	PARTICELLE	182
12	PARTICELLE	187
12	PARTICELLE	200
12	PARTICELLE	201
12	PARTICELLE	202
12	PARTICELLE	203
12	PARTICELLE	204
12	PARTICELLE	205
12	PARTICELLE	206
12	PARTICELLE	207
12	PARTICELLE	208
12	PARTICELLE	209
12	PARTICELLE	210
12	PARTICELLE	211
12	PARTICELLE	212
12	PARTICELLE	213
12	PARTICELLE	214
12	PARTICELLE	215
12	PARTICELLE	216
12	PARTICELLE	217
12	PARTICELLE	220
12	PARTICELLE	221

Foglio12

12	PARTICELLE	222
12	PARTICELLE	223
12	PARTICELLE	224
12	PARTICELLE	225
12	PARTICELLE	226
12	PARTICELLE	227
12	PARTICELLE	228
12	PARTICELLE	231
12	PARTICELLE	232
12	PARTICELLE	233
12	PARTICELLE	234
12	PARTICELLE	238
12	PARTICELLE	239
12	PARTICELLE	240
12	PARTICELLE	241
12	PARTICELLE	242
12	PARTICELLE	243
12	PARTICELLE	244
12	PARTICELLE	245
12	PARTICELLE	246
12	PARTICELLE	247
12	PARTICELLE	248
12	PARTICELLE	249
12	PARTICELLE	250
12	PARTICELLE	251
12	PARTICELLE	252
12	PARTICELLE	253
12	PARTICELLE	254
12	PARTICELLE	255
12	PARTICELLE	256
12	PARTICELLE	257
12	PARTICELLE	258
12	PARTICELLE	259
12	PARTICELLE	262
12	PARTICELLE	263
12	PARTICELLE	264
12	PARTICELLE	266
12	PARTICELLE	267
12	PARTICELLE	272
12	PARTICELLE	273
12	PARTICELLE	274
12	PARTICELLE	275
12	PARTICELLE	277
12	PARTICELLE	278
12	PARTICELLE	279
12	PARTICELLE	285
12	PARTICELLE	288
12	PARTICELLE	290
12	PARTICELLE	291
12	PARTICELLE	292
12	PARTICELLE	293
12	PARTICELLE	294
12	PARTICELLE	296
12	PARTICELLE	297

Foglio12

12	PARTICELLE	298
12	PARTICELLE	299
12	PARTICELLE	300
12	PARTICELLE	301
12	PARTICELLE	302
12	PARTICELLE	303
12	PARTICELLE	304
12	PARTICELLE	305
12	PARTICELLE	306
12	PARTICELLE	307
12	PARTICELLE	308
12	PARTICELLE	309
12	PARTICELLE	316
12	PARTICELLE	317
12	PARTICELLE	318
12	PARTICELLE	320
12	PARTICELLE	321
12	PARTICELLE	322
12	PARTICELLE	323
12	PARTICELLE	325
12	PARTICELLE	326
12	PARTICELLE	327
12	PARTICELLE	328
12	PARTICELLE	329
12	PARTICELLE	330
12	PARTICELLE	331
12	PARTICELLE	332
12	PARTICELLE	333
12	PARTICELLE	334
12	PARTICELLE	335
12	PARTICELLE	336
12	PARTICELLE	337
12	PARTICELLE	339
12	PARTICELLE	340
12	PARTICELLE	341
12	PARTICELLE	342
12	PARTICELLE	343
12	PARTICELLE	344
12	PARTICELLE	345
12	PARTICELLE	346
12	PARTICELLE	347
12	PARTICELLE	348
12	PARTICELLE	350
12	PARTICELLE	351
12	PARTICELLE	352
12	PARTICELLE	353
12	PARTICELLE	354
12	PARTICELLE	355
12	PARTICELLE	356
12	PARTICELLE	357
12	PARTICELLE	358
12	PARTICELLE	359
12	PARTICELLE	364
12	PARTICELLE	365

Foglio12

12	PARTICELLE	366
12	PARTICELLE	367
12	PARTICELLE	368
12	PARTICELLE	369
12	PARTICELLE	370
12	PARTICELLE	371
12	PARTICELLE	372
12	PARTICELLE	373
12	PARTICELLE	374
12	PARTICELLE	375
12	PARTICELLE	376
12	PARTICELLE	377
12	PARTICELLE	378
12	PARTICELLE	379
12	PARTICELLE	380
12	PARTICELLE	381
12	PARTICELLE	382
12	PARTICELLE	383
12	PARTICELLE	384
12	PARTICELLE	385
12	PARTICELLE	386
12	PARTICELLE	387
12	PARTICELLE	388
12	PARTICELLE	389
12	PARTICELLE	X1
12	PARTICELLE	X12
12	PARTICELLE	X13
12	PARTICELLE	X14
12	PARTICELLE	X15
12	PARTICELLE	X2
12	PARTICELLE	X3
12	PARTICELLE	X7
12	PARTICELLE	XX259

Foglio13

13	PARTICELLE	33
13	PARTICELLE	35
13	PARTICELLE	36
13	PARTICELLE	37
13	PARTICELLE	38
13	PARTICELLE	39
13	PARTICELLE	40
13	PARTICELLE	41
13	PARTICELLE	42
13	PARTICELLE	43
13	PARTICELLE	44
13	PARTICELLE	45
13	PARTICELLE	46
13	PARTICELLE	124
13	PARTICELLE	156
13	PARTICELLE	157
13	PARTICELLE	158
13	PARTICELLE	178
13	PARTICELLE	179
13	PARTICELLE	180
13	PARTICELLE	181
13	PARTICELLE	182

Foglio15

15		PARTICELLE	23
15		PARTICELLE	30
15		PARTICELLE	36